



FONDAZIONE
CASSA RURALE DI TRENTO

Regolamento Sostenitori

Fondazione Cassa Rurale di Trento Regolamento Sostenitori

PREMESSO:

che lo Statuto della FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO, approvato il 24 dicembre 2008, agli artt. 6 e 12 prevede quanto segue:

Art 6. ADERENTI ALLA FONDAZIONE

Possono aderire alla Fondazione in qualità di sostenitori le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che, a titolo personale o in qualità di enti esponenziali degli interessi diffusi della collettività e del territorio di riferimento della Fondazione, ne condividono gli scopi istituzionali, e desiderano contribuire alla sua attività in misura rilevante, mediante apporti di natura economica o attraverso altre modalità di partecipazione, tra cui la prestazione d'opera professionale a titolo gratuito, o altre forme di sostegno e volontariato ritenute rilevanti a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Non possono aderire alla Fondazione le associazioni e gli enti a carattere politico o sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, stabilisce eventuali, ulteriori requisiti soggettivi degli aspiranti sostenitori e determina le modalità di adesione alla Fondazione. Può inoltre fissare, anche per singole categorie di sostenitori, una quota minima di adesione, da versare per intero all'atto dell'adesione, o in più soluzioni entro un determinato periodo di tempo, anche senza carattere di regolare periodicità.

Art. 12. ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

L'assemblea dei sostenitori è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Fondazione, per esaminare il bilancio consuntivo e il preventivo annuale di gestione prima della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza, deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail all'indirizzo, numero telefax o account comunicati per iscritto alla Fondazione dai singoli sostenitori contestualmente all'adesione. I sostenitori devono comunicare per iscritto alla Fondazione eventuali successive variazioni del domicilio eletto per tale comunicazione.

All'assemblea hanno diritto di partecipare i sostenitori la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione almeno trenta giorni prima di quello di svolgimento dell'adunanza.

I sostenitori diversi dalle persone fisiche partecipano all'assemblea per mezzo del loro legale rappresentante, o di un procuratore speciale munito di mandato sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente.

All'assemblea dei sostenitori devono partecipare gli amministratori della Fondazione, il Segretario e i componenti del Collegio dei revisori. Vi possono inoltre partecipare gli amministratori della Cassa Rurale di Trento che non fanno parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'assemblea è validamente costituita, anche in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con voto palese, a maggioranza relativa dei presenti.

Il diritto di voto spetta esclusivamente ai sostenitori.

Non è consentito il voto per delega.

Unitamente al bilancio consuntivo e al preventivo annuale di gestione, all'assemblea dei sostenitori deve essere presentata una relazione degli amministratori della Fondazione, che illustri i criteri seguiti nella gestione del patrimonio e nella programmazione delle attività e degli interventi finanziari per il perseguimento degli scopi statutari.

Il presidente del collegio dei revisori riferisce inoltre all'assemblea sull'esito dei controlli effettuati, e comunica il parere del collegio sul bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea esprime il proprio parere con un voto consultivo sulla relazione degli amministratori, sul bilancio consuntivo e sul preventivo annuale di gestione. Tale parere non è vincolante in ordine all'approvazione del bilancio e del preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Tuttavia, in caso di parere contrario dell'assemblea dei sostenitori o del collegio dei revisori, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deve approvare il bilancio consuntivo e il preventivo di gestione dell'ente con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti.

L'assemblea dei sostenitori può inoltre approvare mozioni e proposte inerenti all'attività della Fondazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa e del Consiglio di Amministrazione dell'ente fondatore, anche qualora gli argomenti trattati non siano stati preventivamente inseriti nell'ordine del giorno.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa Rurale di Trento, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, dello Statuto, all'unanimità approva il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1.

Oggetto

Il presente regolamento determina:

- le modalità di adesione dei sostenitori alla Fondazione;
- i requisiti soggettivi degli aspiranti sostenitori;
- la quota di adesione;
- la scadenza e il rinnovo dell'adesione.

Art. 2.

Modalità di adesione alla Fondazione

Gli aspiranti sostenitori devono presentare domanda di adesione utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la sede della Fondazione.

Dalla domanda di adesione devono risultare:

- le generalità complete del richiedente, e precisamente:
 - a) per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, professione, codice fiscale, recapito telefonico/telefax, indirizzo *e-mail*, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione;
 - b) per gli enti diversi dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita I.V.A., recapito telefonico/telefax, indirizzo *e-mail*, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione. Alla domanda dev'essere inoltre allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente, e della decisione dell'organo amministrativo che ha deliberato di richiedere l'adesione alla Fondazione;
- le motivazioni della domanda di adesione;
- la dichiarazione di condividere gli scopi istituzionali della Fondazione, e di aver preso visione e di accettarne lo statuto e il presente regolamento;
- l'importo della quota di adesione in denaro determinata ai sensi del successivo art. 4, specificando se viene scelto il versamento rateale o in unica soluzione;
- gli apporti di natura diversa dal denaro con cui il richiedente intende contribuire ulteriormente all'attività della Fondazione, e le relative modalità di conferimento.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione esamina le domande di adesione e delibera in merito in occasione della prima seduta utile.

La decisione del Consiglio di Amministrazione è insindacabile e inappellabile, e viene comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla delibera.

L'ammissione a Sostenitore ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento della quota di adesione o della prima rata di essa.

Art. 3.

Requisiti soggettivi degli aspiranti sostenitori

Le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che intendono aderire alla Fondazione in qualità di sostenitori devono risiedere, avere sede od operare con continuità nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento.

Di norma, i sostenitori devono impegnarsi a sostenere l'attività della Fondazione sia mediante il versamento di una quota di adesione in denaro, sia mediante apporti di natura diversa e senza corrispettivo, che possono consistere, a titolo meramente esemplificativo, in prestazioni d'opera o di servizi, nel conferimento in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili, o in attività di volontariato per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative promosse dalla Fondazione.

Art. 4.
Quota di adesione

Ciascun sostenitore, compresi quelli che intendono contribuire all'attività della Fondazione anche mediante apporti a titolo gratuito di prestazione d'opera o servizi, o mediante altre forme di volontariato, ovvero fornendo alla Fondazione altre utilità senza corrispettivo, deve comunque versare una quota di adesione in denaro dell'importo minimo di Euro 5.000,00.= (cinquemila) per le persone fisiche, e di Euro 10.000,00.= (diecimila) per le persone giuridiche e gli altri enti, pubblici e privati.

La quota di adesione potrà essere corrisposta in unica soluzione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di adesione, oppure in forma rateale, con le seguenti modalità:

- persone fisiche: Euro 3.000,00.= (tremila) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di adesione, e due rate successive di Euro 1.000,00.= (mille) ciascuna, da versare entro il mese di gennaio del secondo e del terzo anno solare di partecipazione alla Fondazione;
- persone giuridiche: Euro 5.000,00.= (cinquemila) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di adesione, e due rate successive di Euro 2.500,00.= (duemilacinquecento) ciascuna, da versare entro il mese di gennaio del secondo e del terzo anno solare di partecipazione alla Fondazione.

Art. 5.
Scadenza e rinnovo dell'adesione.

La qualità di Sostenitore si perde al termine del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale si è perfezionata l'adesione alla Fondazione.

Entro tale termine, ciascun sostenitore può proporre al Consiglio di Amministrazione di rinnovare l'adesione alla Fondazione, rinnovando anche il versamento della quota di adesione in denaro.

Art. 6.
Modifiche del regolamento

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento, dandone comunicazione a ciascun sostenitore. Le modifiche produrranno effetto, con riguardo ai rapporti in corso, a decorrere dall'eventuale rinnovo dell'adesione.